

Moncalieri, 16 gennaio 2015

Oggetto: rimborsi iva

Buongiorno.

Il decreto sulle semplificazioni fiscali ha previsto importanti novità in merito alla procedura da seguire per la richiesta e ottenimento del rimborso IVA.

A chiarimento del tutto l'Agenzia delle Entrate ha prodotto la circolare n. 32.

Vediamo quale sia il comportamento da seguire in funzione degli importi di imposta versati in esubero e per i quali si chiede la restituzione.

#### **Rimborsi di ammontare fino a 15.000 euro**

Nessuna richiesta di garanzia può essere inoltrata dall'ufficio o dall'agente di riscossione per rimborsi che hanno come oggetto importi fino a 15.000 euro.

Questa agevolazione entra in vigore dal 1 gennaio 2015 quindi, qualora la garanzia fosse stata richiesta e non presentata non è più dovuta, nel caso in cui in assenza della precedente presentazione si fosse poi applicata la sospensione degli interessi il loro conteggio dovrebbe riprendere a far decorso dal 13 dicembre 2014.

#### **Rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro**

E' obbligatoria la presentazione della garanzia nel solo caso in cui il soggetto sia classificato come "a rischio".

Se il richiedente non rientra in questa categoria può allora avanzare richiesta di rimborso presentando la dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di controllo se previsto) e allegandovi una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che riporti le seguenti attestazioni:

- rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta:
  - il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%;

- la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata;
- l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende;
- se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, non risultano cedute, nell'anno precedente la richiesta di rimborso, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
- sono stati regolarmente eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Per gli interessi si deve adottare lo stesso comportamento richiamato nei paragrafi precedenti.

Restando a disposizione porgo cordiali saluti.

